



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 12 DEL 13 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2019 addì 13 del mese di Febbraio, alle ore 13:00 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

			Presente
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	SI
NERI CRISTINA	Vice Sindaco	Assessore esterno	SI
ROSSI GIUSEPPE		Assessore esterno	SI
CORRADO MARIANGELA		Assessore	SI
CAVINA MARIKA		Assessore	NO

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale **dr.ssa Valeria Villa**.

Assume la Presidenza **LELLI LUCA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 13 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 21/02/2018, esecutiva, relativa a “Approvazione aggiornamento schema Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 21/02/2018, esecutiva, relativa a “Approvazione del Bilancio 2018 - 2020 e relativi allegati“ e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta comunale nr. 25 del 21/02/2018, esecutiva, “Approvazione ed assegnazione del PEG 2018 - 2020 e del Piano della Performance 2018 – 2020“ e successive modifiche;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 80 del 07/11/2018: “Salvaguardia e assestamento generale del bilancio – Variazioni al bilancio 2018 - 2020 – Deliberazione di C.C. n. 12/2018 e ss.mm.ii.” e le correlate assegnazioni di P.E.G. con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 07/11/2018;

VISTI:

- l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che assegna al Consiglio Comunale la competenza relativa all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l’art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., che dispone: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;
- la Legge 30.12.2018, n. 145, Legge di bilancio per l’anno 2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 07.12.2018 di differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e il Decreto del Ministero dell'Interno 25.01.2019 di ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali e considerato che entro il 31.12.2018 questo Ente non ha deliberato il bilancio di previsione 2019-2021;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449;

- la Legge 27.7.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 52, 62, 63 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive deliberazioni di modifica del Consiglio Comunale n.118 del 22.12.1999, n.127 del 19.12.2001, n. 28 del 20.3.2003, n. 16 del 13.3.2007, n. 32 del 29.4.2010, n. 33 del 29.5.2013, n. 66 del 24.9.2014, n. 67 del 15.7.2015, come modificato, a decorrere dall'1.1.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”;
- l’art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, di istituzione, dall'1.1.2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) e il comma 704 dell’art. 1 della medesima Legge, che dispone l’abrogazione, dal 1.1.2014, dell’art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, di disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES), in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013, in sostituzione della Tassa Smaltimento Rifiuti;
- l’art. 1, comma 25, della Legge 28.12.2015, n. 208, che dispone l'abrogazione dell'art. 11 del D.Lgs. 14.2.2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedeva l'istituzione, a decorrere dall'anno 2016, dell'imposta municipale secondaria per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, previa adozione di un regolamento governativo di disciplina generale dell'imposta, non emanato;
- l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208, come modificato dall'art.1, comma 37, della Legge n. 205/2017, che – per gli anni 2016, 2017 e 2018 – ha disposto, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi (non applicata alla TARI di cui all'art.1, comma 639, della Legge n. 147/2013) e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e preso atto che analoga disposizione per gli enti locali non è contenuta nella Legge di bilancio per l'anno 2019;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 93 del 20.12.2007: “Manovra tributaria comunale per l’anno 2008–Linee guida e disciplina generale–Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Modifica regolamenti comunali in materia tributaria”, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 13 del 5.2.2018 circa: “Determinazione tariffe per l’applicazione dei tributi comunali per l’anno 2018”;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 4 del 30.1.2019 “Imposta comunale sulla pubblicità e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Differimento al 01 aprile 2019 del termine di versamento ordinario per l’anno 2019”, esecutiva;
- lo schema del bilancio di previsione 2019-2021 e il documento unico di programmazione, predisposti dalla Giunta Comunale, per quanto inerente alla politica tributaria dell’Ente;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale, in relazione alla imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.1, comma 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, nr. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, istituita a decorrere dal 1.1.2014, a determinare le aliquote

e detrazioni della componente imposta municipale propria (IMU) e della componente tributo per i servizi indivisibili (TASI) e le tariffe e riduzioni della componente tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO di provvedere a determinare le tariffe ai fini dell'applicazione dei tributi comunali indicati nel presente atto per l'anno 2019, nell'ambito della proposta di manovra tributaria contenuta nello schema di bilancio e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale e come per ciascun tributo di seguito meglio specificato;

1. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VISTI:

- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. che, al capo II, ha istituito e disciplinato la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa-allegato tariffe, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 del 28.4.1994 e n. 110 del 21.7.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 185 del 30.10.1995, n. 120 del 30.12.1997, n. 134 del 17.12.1998, n. 114 del 22.12.1999, n. 105 del 20.12.2000, n.28 del 20.3.2003 e n. 23 del 28.3.2018;

CONSIDERATO che, in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Consiglio Comunale, con atto n. 93 del 20.12.2007, ha stabilito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come sostituito dall'art. 31, comma 20, della Legge 23.12.1998, n. 448, di non avvalersi della facoltà di istituire il canone ma di applicare - in gestione diretta - la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed al vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa e preso atto della conferma, per l'anno 2019 del medesimo orientamento, come si desume dalla proposta di manovra tributaria contenuta nello schema di bilancio e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale;

RITENUTO pertanto di determinare come risulta dall'allegata tabella riepilogativa (allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, adottata anche ai fini del coordinamento degli atti e per semplificazione, le tariffe della TOSAP da applicare dal 1 gennaio 2019, che risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2018 con l'atto della Giunta Comunale n.13 del 5.2.2018, nonché rispetto alle tariffe deliberate per le annualità precedenti, di cui all'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

2. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VISTI:

- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. che, al capo I, ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e allegato tariffe, adottato con atto del Consiglio Comunale n. 166 del 13.10.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 114 del 22.12.1999 e n. 105 del 20.12.2000;
- il Decreto M.F. 11.9.2000, n. 289;
- l'art, 1, comma 919, della Legge 30.12.2018, n. 145, che ha ripristinato, dal 2019, la facoltà di aumento delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni prevista dall'art. 11, comma 10, della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i., soppressa - a

decorrere dal 26/06/2012 - dall'art. 23, comma 7 e Allegato 1, punto 30), del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134 e dato inoltre atto che è esercitabile, per l'anno 2019, anche la facoltà di cui all'art. 4 "Categoria delle località" del D.Lgs. 15.11.1992, n. 507 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che in materia di pubblicità, il Consiglio Comunale, con atto n. 93 del 20.12.2007, ha stabilito di non avvalersi della facoltà di istituire il canone prevista dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ma di applicare l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, disciplinati dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni – mediante concessione del servizio di accertamento e riscossione a I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini;
- che a I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini, sede legale 00196 Roma, C.F. 02478610583, Partita IVA 01062951007, già concessionaria del servizio fino al 31.12.2016, è stata affidata la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni dal 1.1.2017 al 31.12.2019 (con possibilità di estensione dei termini per ulteriori tre anni), come da determinazione n. 848 del 30.12.2016: "Affidamento in concessione a terzi del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni mediante procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 esperita in forma associata tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa. Determina di aggiudicazione." e contratto Rep. 790/2017 del 22.3.2017;
- preso atto della conferma, per l'anno 2019, del medesimo orientamento del Consiglio Comunale di cui al citato atto n. 93 del 20.12.2007, come si desume dalla proposta di manovra tributaria contenuta nello schema di bilancio e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale;

RITENUTO pertanto di determinare come risulta dall'allegata tabella riepilogativa (Allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, adottata anche ai fini del coordinamento degli atti e per semplificazione, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni da applicare dal 1 gennaio 2019, che risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2018 con l'atto della Giunta Comunale n. 13 del 5.2.2018, nonché rispetto alle tariffe deliberate per le annualità precedenti, di cui all'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

DATO ATTO che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Servizio Unico Entrate, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1327034, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come segue:

1) quale atto di determinazione delle tariffe per l’anno 2019, comporta l’entrata, nell’esercizio 2019, prevista ai competenti capitoli di bilancio, già considerata nello schema di bilancio di previsione 2019-2021 e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 1327034 ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	4
voti nr.	4
favorevoli nr.	4
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

D E L I B E R A

1) per le considerazioni premesse, di determinare per l’anno 2019 le tariffe per l’applicazione dei tributi comunali, come descritto nella premessa in relazione ai singoli tributi e come risultante dagli **ALLEGATI** al presente atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, in particolare:

1.1. di determinare, come da allegata tabella (**ALLEGATO A**), le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate con decorrenza 1 gennaio 2019, che risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l’anno 2018 con l’atto della Giunta Comunale n.13 del 5.2.2018, esecutiva, nonché rispetto alle tariffe deliberate per le annualità precedenti, di cui all’art.1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

1.2. di determinare, come da allegata tabella (**ALLEGATO B**), le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate con decorrenza 1 gennaio 2019, che risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l’anno 2018 con l’atto della Giunta Comunale n.13 del 5.2.2018, esecutiva, nonché rispetto alle tariffe deliberate per le annualità precedenti, di cui all’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

2) di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi comunali per l’anno 2019, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare eventuale apposita deliberazione di adeguamento del presente atto;

3) di dare atto che le tariffe come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

4) di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;

5) di disporre l’inoltro di copia della presente deliberazione (allegati inclusi):

- a I.C.A. s.r.l., Concessionario del servizio delle Pubbliche Affissioni, dell’accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/997 e successive modifiche ed integrazioni.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	4
voti nr.	4
favorevoli nr.	4
contrari nr.	0
astenuti nr.	0



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
dr.ssa Valeria Villa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1327034**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI
COMUNALI PER L'ANNO 2019.**

IL RESPONSABILE SERVIZIO UNICO ENTRATE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 12/02/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO UNICO ENTRATE
(Marisa Antico)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1327034**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI
COMUNALI PER L'ANNO 2019.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 12/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Marzia D'Aurelio)



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

Tariffe per l'applicazione Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche anno 2019

(Comune Classe IV D.Lgs. n. 507/1993)

Allegato A a deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2019, oggetto: "Determinazione tariffe per l'applicazione di tributi comunali per l'anno 2019."

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (art. 44, comma 1 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ogni metro quadrato e per anno:

CATEGORIA PRIMA	Euro 22,21
CATEGORIA SECONDA	Euro 16,01

B) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art.48, comma 7 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ogni apparecchio e per anno:

CENTRO ABITATO	Euro 10,33
ZONA LIMITROFA	Euro 7,75
FRAZIONI,SOBBORGHIE ZONE PERIFERICHE	Euro 5,16

C) Distributori di carburante (art. 48, comma 1 - D. Lgs. 507/1993) Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Tariffa per ogni distributore e per anno:

CENTRO ABITATO	Euro 39,25
ZONA LIMITROFA	Euro 23,76
SOBBORGHIE ZONE PERIFERICHE	Euro 10,33
FRAZIONI	Euro 5,16

La tariffa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

C-bis) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (art. 46 D.Lgs. 507/1993 e art. 63, comma 2, lett. f) e comma 3 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come sostituito dall'art. 18,della Legge 23.12.1999, n. 488) Per le occupazioni del territorio comunale, la tassa è commisurata al numero complessivo delle utenze relativo a ciascuna azienda di erogazione di pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe di comune fino a 20.000 abitanti. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

D) Occupazione temporanee di suolo pubblico e di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (art. 45, comma 2 - D.Lgs. 507/1993)

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

CATEGORIA PRIMA	Euro 1,29
CATEGORIA SECONDA	Euro 1,03

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata

Fino a 12 ore (riduzione del 10%)	CATEGORIA PRIMA	Euro 1,16
	CATEGORIA SECONDA	Euro 0,93
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa giornaliera intera)	CATEGORIA PRIMA	Euro 1,29
	CATEGORIA SECONDA	Euro 1,03
Fino a 14 giorni (tariffa intera)	CATEGORIA PRIMA	Euro 1,29
	CATEGORIA SECONDA	Euro 1,03
Oltre il 14° giorno (tariffa ridotta del 30%)	CATEGORIA PRIMA	Euro 0,90
	CATEGORIA SECONDA	Euro 0,72

- E) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera D)**
- F) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa di cui alla lettera D) è ridotta del 50%**
- G) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera D) è ridotta dell'80%.**
- H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera D) sono ridotte del cinquanta per cento.**
- I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera D) è ridotta dell'80%.**
- L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale per i fini di cui all'art. 47 D.Lgs. 507/1993** La tassa è determinata in misura forfetaria, per le seguenti tipologie, in base alla classe IV di appartenenza del Comune:
- a) fino a 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni Euro 5,16**
 - b) oltre 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni Euro 7,75**

M) Occupazioni di cui alla precedente lettera L) - sub a) e sub b):

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali stabilite dal D.Lgs. 507/1993:

- a) fino a 90 giorni + 30%**
- b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni + 50%**
- c) di durata superiore a 180 giorni + 100%**

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

**Tariffe per l'applicazione Imposta Comunale sulla Pubblicità e
Diritto sulle Pubbliche Affissioni anno 2019**

(Comune Classe IV D.Lgs. n.507/1993)

Allegato B a deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2019, oggetto: "Determinazione tariffe per l'applicazione di tributi comunali per l'anno 2019."

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

• **TABELLA 1 - PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 - D. Lgs. 507/1993)**

Tariffa annua per ogni metro quadrato:

SUPERFICIE	Pubblicità ordinaria	Luminosa o illuminata
<i>fino a Mq. 5,5</i>	Euro 13,43	Euro 26,86
<i>da Mq. 5,5 a Mq. 8,5.</i>	Euro 20,14	Euro 40,28
<i>Oltre Mq. 8,5</i>	Euro 26,86	Euro 53,71

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a **1/10** di quella prevista annualmente.

• **TABELLA 2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1 - D. Lgs. 507/1993)**

Tariffa annua per ogni metro quadrato:

<i>Interna</i>	Euro 13,43	
<i>Esterna</i>	Euro 13,43	<i>fino a Mq. 5,5</i>
	Euro 20,14	<i>da Mq. 5,5 a Mq. 8,5</i>
	Euro 26,86	<i>oltre Mq. 8,5</i>

N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%.

• **TABELLA 3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU AUTOVEICOLI (art. 13 - comma 3 lettere a) e b) - D. Lgs. 507/1993)**

Tariffa annua

Euro 49,58	<i>Per autoveicolo con portata inferiore a 3.000 Kg.</i>
Euro 74,37	<i>Per autoveicolo con portata superiore a 3.000 Kg.</i>

N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

• **TABELLA 4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLA TABELLA PRECEDENTE (art. 13 - comma 3 lettera c) - D. Lgs. 507/1993)**

Tariffa annua

Euro 24,79

N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

- **TABELLA 5 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**(art. 14 - commi 1, 2, 3 - D. Lgs. 15/11/1993 n° 507)

Tariffa annua per ogni metro quadrato

Euro 20,66	Effettuata per conto proprio
Euro 41,32	Effettuata per conto terzi

Per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari a 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione

- **TABELLA 6 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI** (art. 14 - commi 4, 5 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa giornaliera

Euro 2,58

N.B.: Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%.

- **TABELLA 7 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI** (art. 15 - comma 1 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per metro quadrato, e per ogni periodo di quindici giorni o frazione

Euro 13,43

- **TABELLA 8 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI** (art. 15 - comma 2 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ogni giorno o frazione

Euro 61,97

- **TABELLA 9 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI** (art. 15 - comma 3 - D. Lgs. 507/93)

Tariffa per ogni giorno o frazione

Euro 30,99

- **TABELLA 10 - PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO, OPPURE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO** (art. 15 - comma 4 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione

Euro 2,58

- **TABELLA 11 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI** (art. 15 - comma 5 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione

Euro 7,75

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100

per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Euro 1,14	Euro 0,34

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli, è maggiorato del 100%.



Comune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna

La deliberazione di Giunta Comunale num. 2019/12 del 13.02.2019 è stata trasmessa ai Signori Capigruppo consiliari con P.G. num 4922 del 28.02.2019, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Giunta Comunale num. 2019/12 del 13.02.2019 è divenuta esecutiva il 13.02.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Giunta Comunale num. 2019/12 del 13.02.2019 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 28.02.2019 al 16.03.2019

Addì, 18.03.2019

per Il Responsabile Unico della
Pubblicazione
L'addetto all'Albo